





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Proposta di legge

Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r.
23/2012

di iniziativa dei Consiglieri:

STEFANO BOCCALI

ARABIA SAUDI
RABAT
MAY 1964

ARABIA SAUDI
RABAT
MAY 1964

Proposta di legge regionale

Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 – Oggetto. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/2012
- Art. 2 – Funzioni dell'Autorità. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012
- Art. 3 – Composizione del comitato portuale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2012
- Art. 4 – Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2012
- Art. 5 – Segretario generale dell'Autorità. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2012
- Art. 6 – Funzioni del segretario generale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2012
- Art. 7 – Attività di programmazione. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2012
- Art. 8 – Finanziamento dell'Autorità. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2012
- Art. 9 – Dotazione organica. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2012
- Art.10 – Piano della qualità della prestazione organizzativa. Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 23/2012.
- Art. 11 – Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 23/2012
- Art. 12 – Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della l.r. 23/2012. Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 23/2012

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 lettere l) e n) dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Considerato quanto segue:

1. è necessario far svolgere all'Autorità portuale regionale le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul Canale Burlamacca;
2. al fine di rendere più efficiente la gestione delle aree demaniali è necessario prevedere la possibilità della gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricettive da parte dell'Autorità;
3. è necessario razionalizzare le modalità di finanziamento dell'Autorità portuale regionale e modificare le disposizioni che regolano la partecipazione dei componenti dei comitati portuali per facilitarne il funzionamento;
4. è necessario potenziare la dotazione organica dell'Autorità in relazione alle nuove funzioni ad essa attribuite;

Art. 1

Oggetto della legge

Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/2012

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Oggetto della legge

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale di riferimento, istituisce l'Autorità portuale regionale, di seguito denominata Autorità, e ne disciplina le funzioni.
2. L'Autorità esercita le funzioni di cui alla presente legge nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo.
3. L'Autorità esercita le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul Canale Burlamacca di cui all'articolo 3, comma 1 bis.
4. Le funzioni esercitate dall'Autorità nel porto di Viareggio ricomprendono anche le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis.”.

Art. 2

Funzioni dell'autorità.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/2012, è inserita la seguente:
“d bis) gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreative”;
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
“1 bis. L'Autorità svolge le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a bis), a ter) e a quater)

della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) relative al Canale Burlamacca e rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il Canale Burlamacca ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“1 ter. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l’Autorità può svolgere le funzioni di cui al comma 1, lettera d bis), esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, previa valutazione della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale.”.

4. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“1 quater. Nei casi di cui al comma 1 ter, nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 13, gli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali del porto sono reinvestiti nella realizzazione di opere e interventi per la funzionalità delle aree portuali.”.

Art. 3

Composizione del comitato portuale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2012

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2012 le parole “o suo sostituto” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di assenza o impedimento dell'assessore regionale in materia di trasporti, lo stesso è sostituito dal dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”.

Art. 4

Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2012

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23/2012 è sostituita dalla seguente:

“b) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario generale e previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni, definisce le tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici e per l'utilizzazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione diretta delle aree demaniali, nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 13;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/2012 è inserita la seguente:

“b bis) il piano industriale di cui all’articolo 3, comma 1 ter;”.

Art. 5

Segretario generale dell’Autorità. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 23/2012

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“5 bis. La valutazione del Segretario generale dell’Autorità è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell’organismo indipendente di valutazione. La valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa può comportare la risoluzione anticipata del contratto del Segretario generale.”.

Art. 6

Funzioni del segretario generale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 23/2012

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:

“d bis) elabora il piano industriale nei casi di cui all’articolo 3, comma 1 ter;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:

“b bis) al rilascio delle autorizzazioni;”.

Art. 7

Attività di programmazione. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 23/2012

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:

“b bis) gli indirizzi per la gestione diretta delle aree demaniali portuali, per la determinazione delle relative tariffe, nonché per la determinazione delle tariffe per l’uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici.”.

Art. 8

Finanziamento dell’Autorità. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 23/2012

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 23/2012 dopo le parole “funzionamento dell’ente” sono inserite le seguenti: “, stabilito annualmente con legge di bilancio”.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 23/2012 sono inserite le seguenti:

“c bis) dagli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali portuali e dall’uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici;

c ter) dagli oneri istruttori.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. L'autorità può altresì stabilire tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici nell'ambito delle aree portuali.”.

Art. 9

Dotazione organica.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 23/2012 dopo le parole “Per l'esercizio della funzione di gestione” sono inserite le seguenti: “delle autorizzazioni e”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 3, commi 1 bis e 1 ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017 ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unità.”.

Art. 10

Piano della qualità della prestazione organizzativa.

Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 23/2012.

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“Art. 20 bis

Piano della qualità della prestazione organizzativa

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Autorità:

a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del Segretario generale dell'Autorità:

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'Autorità.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Segretario generale dell'Autorità in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 14, ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il Segretario generale dell'Autorità, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispose una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.”.

Art. 11

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 23/2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“2 bis. Agli oneri di cui all'articolo 19, comma 3 bis, stimati in euro 500.000,00 per l'anno 2017 ed euro 500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2017 e 2018.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“2 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio di previsione 2016//2018, annualità 2017 e 2018 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza:

Anno 2017

- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00

- in aumento, Missione di spesa 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00

Anno 2018

- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00

- in aumento, Missione di spesa 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00.

Art. 12

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della l.r. 23/2012.

Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 23/2012

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4

1. L'Autorità portuale regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 a decorrere dal 1° gennaio 2017.”.

Proposta di legge regionale

Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge regionale, fine di rendere più efficiente la gestione delle aree demaniali, prevede la possibilità della gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreativa da parte dell'Autorità, disponendo che i relativi proventi vengano reinvestiti per migliorare la funzionalità delle aree portuali.

Nel rispetto del principio generale della preminenza dell'uso pubblico rispetto a quello privato delle aree portuali, la gestione diretta di un bene demaniale richiede che tale gestione rientri fra le finalità istituzionali dell'ente e che la gestione sia volta a potenziare l'uso pubblico dei beni demaniali (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 23 dicembre 2008 n. 6518; TAR Toscana n. 1040/2015).

Pertanto, al fine di potenziare l'uso collettivo delle aree del porto è prevista la facoltà di gestire da parte dell'Autorità portuale, sia ad uso pubblico che ad uso esclusivo privato le aree demaniali, in quest'ultimo caso solo qualora non siano perseguibili nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico e/o paesaggistico ambientale del porto del relativo territorio di riferimento.

Le modifiche apportate alla l.r. 23/2012 sono dirette anche alla razionalizzazione della gestione delle funzioni amministrative attribuite alla Regione a seguito del riordino delle funzioni delle province attuato con la l.r. 22/2015, con riferimento alla navigazione sul Canale Burlamacca.

In tali aree l'Autorità portuale, oltre ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1 lettere a) bis, a ter) e a quater) rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il Canale Burlamacca ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 80/2015. Vengono inoltre introdotte disposizioni per la razionalizzazione delle modalità di finanziamento dell'Autorità portuale regionale. Vengono modificate le disposizioni che regolano la partecipazione dei componenti dei comitati portuali per agevolarne il funzionamento.

Si prevede inoltre il potenziamento della dotazione organica dell'Autorità in relazione alle nuove funzioni ad essa attribuite.

Viene infine dettata la disciplina relativa al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa.

In dettaglio:

L'articolo 1 integra l'oggetto della legge con il riferimento alle funzioni relative alla navigazione sul canale Burlamacca.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge regionale 23/2012 dettagliando le nuove funzioni di competenza dell'autorità.

L'articolo 3 disciplina le fattispecie relative alla sostituzione dei componenti regionali dei comitati portuali.

L'articolo 4 ridefinisce le competenze dei comitati portuali.

L'articolo 5 inserisce la previsione della valutazione del Segretario generale da parte della Giunta regionale su proposta dell'Organismo Indipendente di valutazione.

L'articolo 6 attribuisce al segretario generale le funzioni in merito al rilascio delle autorizzazioni.

L'articolo 7 adegua i contenuti delle direttive regionali di cui all'articolo 13 con riferimento alla

gestione diretta delle aree demaniali.

L'articolo 8 modifica le disposizioni relative al finanziamento dell'autorità con la previsione delle entrate derivanti dall'esercizio delle nuove funzioni e da altre entrate per l'utilizzazione di attrezzature ed impianti pubblici nelle aree portuali, oltre agli introiti di spettanza regionale per le concessioni demaniali marittime.

L'articolo 9 disciplina l'incremento della dotazione organica dell'Autorità.

L'articolo 10 prevede il Piano della Qualità della prestazione organizzativa.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria degli oneri del novello comma 3 bis dell'articolo 19, nonché la relativa variazione di bilancio.

L'articolo 12 fa decorrere dal 2017 l'esercizio delle funzioni amministrative relative al Canale Burlamacca.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- A)** prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)
- B)** dispone spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**)
- X)** prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa(**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**)
- Δ)** varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

- complessivi **1.000.000,00**
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita	Anno 2016	Anno 2017.	Anno 2018.	Totale
Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti"		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Totale				1.000.000,00

- spesa annua a regime: 500.000,00
- oneri di gestione: nessuno

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Nella proposta di legge si prevede che l'Autorità, a seguito delle nuove funzioni relative alla gestione diretta delle aree demaniali e alla navigazione sul Canale Burlamacca possa integrare la dotazione organica di ulteriori 10 unità di personale, rispetto alla dotazione organica definita con la d.g.r. 34/2016.

Resta fermo che non si prevede alcun aumento di costo collegato alla copertura dei posti della dotazione organica stabilita con tale deliberazione; per la copertura di quei posti era prevista infatti l'utilizzazione di personale distaccato (i cui oneri rimangono a carico dei bilanci degli enti di provenienza), in armonia con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 19 della l.r. 23/2012, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 48/2014, che prevede che l'Autorità svolge, di norma, le attività di propria competenza con personale dipendente o avvalendosi del personale comandato o distaccato degli enti locali e della Regione.

L'ulteriore fabbisogno annuo è stato dunque calcolato prendendo in considerazione i costi delle 10 unità di personale con riferimento a: 3 dipendenti di categoria B, 5 di cat. C e 2 di cat. D. Tali costi sono quantificati in circa euro 400.000,00, stimando euro 100.000,00 per i tre dipendenti di cat. B, euro 200.000,00 per i 5 dipendenti di cat. C ed euro 100.000,00 per i 2 dipendenti di cat. D.

Considerando inoltre euro 100.000,00 per le spese generali di funzionamento, incrementate a seguito dell'attribuzione delle nuove funzioni, il fabbisogno annuo aggiuntivo assomma ad euro 500.000,00 a partire dall'anno 2017.

La copertura finanziaria di tale importo annuo, che si configura quale automatismo di spesa a carattere ricorrente, pari ad euro 500.000,00 risulta assicurata dalle risorse stanziare nell'ambito della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", delle quali il comma 2 dell'articolo 11 della proposta di legge prevede espressa autorizzazione allo storno sulla pertinente Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2017 e 2018.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

- 1.1** variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

- 1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 Missione n. _____ Programma n. _____
- 1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
 Missione n. _____ Programma n. _____
- 1.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 Missione n. _____ Programma n. _____
-

1.2 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

- 1.2.1 ...istituzione di una nuova tipologia di entrata
 Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____
- 1.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
 Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione n. _____ Programma n. _____

1.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (1° annualità) vigente:

Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____
 Missione n. _____, Programma n. _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

- 2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso X
 Anno 2017, Missione n. 20 Programma n. 03
 Anno 2018, Missione n. 20 Programma n. 03
- 2.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
 Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____
- 2.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____
-

2.2 variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

2.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata
Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
Anno _____, Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
Anno _____, Missione n. _____ Programma n. _____
.....

2.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente:

Anno
Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____
Missione n. _____, Programma n. _____

Anno.....
Tipologia di entrata n. _____, Titolo _____
Missione n. _____, Programma n. _____

3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"